



Repubblica italiana

Corte dei conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Antonio Contu	Presidente
Dott.ssa Susanna Loi	Consigliere
Dott.ssa Cristina Ragucci	Referendario (relatrice)
Dott.ssa Elisa Carnieletto	Referendario
Dott.ssa Lucia Marra	Referendario
Dott.ssa Valeria Mascello	Referendario

nella camera di consiglio del 23 febbraio 2024;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 16 gennaio 1978, come modificato dal decreto legislativo 9 marzo 1998, n. 74, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la deliberazione n. 14/2023/INPR del 13 febbraio 2023 e il relativo allegato, con la quale la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato il programma di controlli istituzionali per l'anno 2023;

Viste le *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266"* approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 9/2020/INPR, n. 7/2021/INPR/, n. 10/2022/INPR;

Dato atto che ai fini della presente verifica sono stati utilizzati i dati desunti dalla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), dal sistema Con.Te., dalla sezione Amministrazione trasparente nel sito web istituzionale dell'Ente;

Visti i questionari sui rendiconti 2019, 2020, 2021 per la gestione finanziaria dei medesimi esercizi, rilevati nel sistema Con.Te.;

Vista la documentazione acquisita sul sito istituzionale dell'Ente, sezione *"Amministrazione trasparente"*;

Visto il decreto del Presidente n. 19 del 8/11/2023 con il quale è stato assegnato al Referendario dott.ssa Cristina Ragucci l'esame dei rendiconti esercizio 2019/2021 del Comune di Ossi;

Vista l'ordinanza presidenziale n. del, con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 23 gennaio 2024;

Udito il relatore, Cristina Ragucci;

FATTO E DIRITTO

Quadro normativo di riferimento

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (comma 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

L'art. 148-bis del d.lgs. 267/2000, inserito nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo de quo nel senso di *"verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*, ne definisce l'ambito *"Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"* e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (comma 3) *"Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è*

preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Qualora invece gli esiti non siano tali da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, la Corte segnala agli Enti le irregolarità contabili, anche se non gravi, poiché sintomatiche di precarietà che, in prospettiva, in particolare se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, possono comportare l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

Giova ricordare che i controlli delineati dal descritto quadro normativo hanno, pertanto, assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari (Corte cost. sentenza n. 60/2013).

Tanto premesso, il Collegio procede all'esame dei rendiconti 2019, 2020 e 2021 del Comune di Ossi, utilizzando i dati desunti dalla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), dal sistema Con.Te. e dalla sezione Amministrazione trasparente nel sito web istituzionale dell'Ente.

Con riferimento a tali esercizi, sono stati, al momento, analizzati, in particolare, anche i dati relativi al risultato di amministrazione (lett. E), e alla cassa vincolata, in relazione ai quali si ritiene di instaurare fin da subito il contraddittorio con l'Ente.

La Sezione intende, inoltre, sottolineare che, per completezza, sono state effettuate verifiche sulla gestione dei residui, sull'eventuale attivazione di anticipazioni di tesoreria e di liquidità con rimborso entro l'esercizio, sul saldo della gestione di competenza, sull'avvenuta presentazione del questionario al rendiconto nel portale Con.TE, sul rispetto delle disposizioni sulla trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013. Aspetti su cui

la Sezione si riserva ulteriori analisi, in ragione delle evidenze istruttorie che saranno acquisite all'esito del contraddittorio con l'Ente.

Si ritiene di dover, altresì, sottolineare, che le irregolarità che eventualmente emergeranno nelle analisi che si vanno a illustrare, non necessariamente esauriscono gli aspetti critici che possono essere presenti nella gestione dell'ente, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. Pertanto, il mancato riscontro dei profili che non hanno formato oggetto del presente controllo non ne comporta una valutazione positiva.

Esito del controllo

Il Consiglio Comunale del comune di Ossi ha approvato il rendiconto relativo all'esercizio 2019 con delibera n. 32 in data 30 luglio 2020, oltre il termine fissato dall'art. 107 del d.l. 17/03/2020 n. 18 che, in ragione dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, aveva differito al 30 giugno il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile dall'articolo 227, comma 2, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, e dall'articolo 18, comma 1, lett. b), del d.lgs. 23/06/2011, n. 118.

La Sezione, dalla verifica delle relazioni-questionario inviate dall'organo di revisione contabile del Comune di Ossi per l'esercizio 2019, ha riscontrato che l'Ente ha contabilizzato un disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 (parte disponibile del risultato di amministrazione di cui alla lettera E del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione) pari a 92.604,59 euro.

Si vuole sinteticamente rammentare che il risultato di amministrazione, cosiddetto avanzo di amministrazione se positivo o disavanzo se negativo, è il portato di sintesi della gestione del bilancio, ossia un saldo di natura finanziaria che tiene conto, oltre che delle riscossioni e dei pagamenti effettuati dall'Ente, anche dei debiti e crediti. Invero, è rappresentato dalla somma algebrica tra il fondo di cassa aumentato dai residui attivi e ridotto dai residui passivi, ed è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ai sensi dell'art. 186 del Tuel.

Il disavanzo di amministrazione esprime una situazione economica negativa, che determina un indebitamento progressivo, una difficoltà nell'effettuare investimenti e nell'attuare le politiche di sviluppo sul territorio.

Il d.lgs. n. 118/20011 e s.m.i. riporta, all'allegato 4/2, paragrafo 9.2, le disposizioni in materia, nello specifico, *"Sono in disavanzo di amministrazione gli enti con un risultato di amministrazione di importo insufficiente a comprendere le relative quote vincolate, destinate ed accantonate."*

Di contro, l'art. 188 del TUEL regola le modalità di ripiano del disavanzo che, qualora accertato a seguito dell'approvazione del rendiconto, deve essere applicato al bilancio di previsione in corso di gestione con iscrizione dell'intero importo nel primo esercizio considerato, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare. La mancata applicazione al bilancio di previsione, accertato nel rendiconto della gestione, è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'approvazione del piano di rientro, in cui devono essere individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è approvato con delibera consiliare e sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del ripiano possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale, nonché procedere alla modifica delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di competenza dell'ente, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Agli enti locali che nell'ultimo rendiconto deliberato presentino un disavanzo, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che ne dispone la copertura, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti negli

negli esercizi precedenti.¹

Venendo all'esame del disavanzo di amministrazione del Comune di Ossi, dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione di cui all'allegato a) al rendiconto 2019, si evince che il risultato formale (lettera A) ha segno positivo-pari a 1.487.087,6 euro.

Detto risultato tiene conto del fondo cassa al 31 dicembre 2019, pari a 2.013.714,20 euro, del saldo rilevato tra il totale dei residui attivi finali (2.316.184,48 euro) e il totale dei residui passivi finali (1.322.625,31euro) da riportare al 1° gennaio 2020, per 993.559,17euro, ed è espresso al netto del FPV di spesa 2019 pari a 1.520.185,69 euro (di cui 294.777,2 euro di parte corrente e 1.225.408,49 euro di parte capitale).

Ciò posto, nell'esercizio 2019, il risultato formale si presenta superiore rispetto all'esercizio 2018 (679.854,65 euro), con un incremento in valore assoluto di 807.232,95 euro che, tradotto in termini percentuali, rappresenta il 118,73%. Tale aumento è determinato dal risultato della gestione di competenza, pari a 1.087.506,92 euro, dal saldo del FPV di -372.455,73 euro e dal saldo della gestione dei residui per 92.181,76 euro.

L'analisi della composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 evidenzia che, rispetto al risultato formale positivo di 1.487.087,60 euro (lettera A), il risultato di amministrazione sostanziale, ossia la sua parte disponibile (di cui alla lettera

¹ Per completezza si vuole annotare che nel "Referto sulla gestione finanziaria degli enti locali" per il periodo 2020/2022, della Sezione delle Autonomie, approvato con la deliberazione 12/SEZAUT/2023/FRG, in base alle disposizioni contenute nell'art.1, cc. 897-898, l. n. 145/2018, viene fatta una distinzione "fra enti con situazione di bilancio in disavanzo definito "moderato" (art. 1, co. 897, della l. n. 145/2018) ovvero con il risultato contabile di amministrazione positivo e capiente rispetto alla somma delle risorse accantonate in FCDE e FAL, ma con parte disponibile negativa, e enti con situazione di bilancio in disavanzo definito "elevato" (art. 1, co. 898, della l. n. 145/2018) ovvero con risultato disponibile negativo e il cui risultato contabile di amministrazione non risulta capiente per la somma delle risorse accantonate in FCDE e FAL".

"Nell'ambito degli interventi d'urgenza per far fronte alla situazione emergenziale, la disciplina dell'utilizzo dell'avanzo è stata rivista dall'art. 109, co. 1-ter, d.l. n. 18/2020. Gli enti sono autorizzati, già nella fase di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell'organo di governo, allo svincolo¹⁶¹ delle quote di avanzo vincolato da applicare al bilancio 2020, prorogato a tutto l'esercizio 2021 e all'esercizio 2022, con riferimento rispettivamente al rendiconto 2020 e al rendiconto 2021 finanziare interventi necessari ad attenuare la crisi economica derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia da Covid-19.

La legge di bilancio per il 2021 (l. n. 178/2020), oltre a incrementare il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali (co. 822), costituito con il d.l. n. 34/2020, al successivo comma ha posto un vincolo su tali risorse, da destinare al ristoro per la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, nel biennio 2020-2021. Infatti, le quote non utilizzate di queste risorse alla fine di ciascun esercizio, confluiscono nella parte vincolata del risultato di amministrazione e, in quanto già destinate a interventi legati all'emergenza, non possono essere svincolate ai sensi dell'art. 109, co. 1-ter, del d.l. n. 18/2020. Tuttavia, non trovano applicazione per questi importi vincolati i limiti per l'utilizzo previsti dall'art. 1, cc. 897 e 898, della legge di bilancio 2019, pertanto sia per gli enti in condizioni di disavanzo "moderato" che per quelli con disavanzo "elevato", resta impregiudicata la possibilità di utilizzo senza tener conto della capienza o meno del risultato di amministrazione rispetto alle risorse accantonate in FCDE e FAL".

E) ammonta a -92.604,59 euro (disavanzo di amministrazione), al netto delle quote accantonate pari a 808.730,79 euro e delle quote vincolate pari a 770.961,40 euro.

Pertanto, rispetto all'esercizio precedente, in cui il risultato di amministrazione sostanziale (lettera E) ammontava a -21.111,06 euro, nel 2019 si riscontra un peggioramento che in termini assoluti è pari a 71.493,53 euro, mentre in percentuale è pari al 338,65.

Si riscontra che, parallelamente all'incremento del risultato di amministrazione formale, si registra l'aumento delle risorse vincolate (da 101.375,83 euro nel 2018 a 770.961,40 euro nel 2019), in valore assoluto di 669.585,57 euro, pari al 660.49%.

Si osserva che il Comune di Ossi non ha appostato nella parte spesa del bilancio di previsione del 2019 il disavanzo di amministrazione da recuperare proveniente dall'esercizio precedente pari a -21.111,06 euro, né tantomeno a rendiconto 2019 nella parte spesa (allegato n.10).

Si evidenzia, altresì, che nel questionario relativo al rendiconto 2019, acquisito tramite il sistema Con.te, alla domanda n. 13, riguardante il recupero nell'esercizio 2019 di eventuali quote di disavanzo, l'organo di revisione dichiara che "*non ricorre la fattispecie*"; analoga informazione si rinviene nella relazione-parere dell'organo di revisione al rendiconto dell'esercizio 2019.

Il Comune di Ossi, quindi, non solo ha peggiorato il proprio disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 di 71.493,44 euro rispetto all'esercizio precedente, ma non ha nemmeno appostato la quota di recupero del disavanzo relativa al disavanzo dell'esercizio 2018 (-21.111,06 euro).

Si rileva che dai dati presenti in BDAP e da quelli rinvenuti nel sito istituzionale dell'Ente, sezione amministrazione trasparente, risulta che non è stata appostata la quota di disavanzo sia nel bilancio di previsione che nel consuntivo per tutti gli esercizi che chiudevano in disavanzo ossia: 2017/2018/2019.

Ciò posto, giova *in primis* rammentare che l'art. 188 del d.lgs. n. 267/2000, comma 1, stabilisce che: *La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione; a sua volta la Sezione delle Autonomie ha chiarito (deliberazione n. 30/SEZAUT/2016/QMIG), tra l'altro, che "l'adempimento dell'obbligo di provvedere al ripiano del disavanzo accertato a rendiconto è legalmente tipico ed è garantito dagli stessi interventi sollecitatori e sostitutivi ex art. 141² TUEL attivati in caso di inerzia nell'approvazione del rendiconto di cui all'art. 227 TUEL".*

Invero, il disavanzo di amministrazione conseguito in un determinato esercizio deve essere coperto immediatamente nell'esercizio in corso di gestione (contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto) e comunque non oltre il termine della consiliatura, ai sensi dell'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011, del paragrafo 9.2.21 dell'Allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo, nonché dell'art. 188 del d.lgs. n. 267 del 2000, sopra richiamato.

Come ribadito, infatti, anche di recente, dalla Corte costituzionale <<*la regola fisiologica del rientro dal disavanzo è quella del rientro annuale, al massimo triennale e comunque non superiore allo scadere del mandato elettorale (art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»*, e art. 188 del

² Articolo 141 Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali: comma 1. *I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:*
a) *quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;*

b) *quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:*

1) *impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;*

2) *dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;*

3) *cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;*

4) *riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;*

c) *quando non sia approvato nei termini il bilancio;*

c-bis) *nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.*

d.lgs. n. 267 del 2000)>> (cfr., Corte cost., sentenza n. 115 del 2020) e, dunque, <<[I] disavanzi emergenti dai rendiconti dei singoli esercizi devono essere ripianati ai sensi dell'art. 42, comma 12, del D.Lgs. n. 118 del 2011 il quale prescrive che "l'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1 a seguito dell'approvazione del rendiconto ... è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio">> (cfr. Corte cost., sentenza n. 235 del 2021).

Sul piano concreto della gestione può, tuttavia, accadere che la dinamica ordinaria di emersione e recupero del disavanzo, che presuppone il rispetto dei termini previsti dall'ordinamento per l'approvazione dei documenti contabili in cui si articola il ciclo del bilancio, subisca trasformazioni. Risulta, quindi, possibile che il disavanzo, quand'anche non immediatamente applicato nell'esercizio successivo a quello in cui si è formato, venga comunque ad essere, per effetto della positiva evoluzione della gestione, parzialmente o totalmente ripianato negli esercizi successivi a quello di formazione. Ciò viene comunemente definito dinamismo della gestione, derivante dal presupposto che tutti gli esercizi sono collegati e varino, appunto, per effetto della gestione. Condizione che è direttamente correlata al sussistere dell'adeguata dimostrazione nei rispettivi rendiconti, attraverso l'esatta compilazione dei prospetti di cui al paragrafo 13.10.3 dell'Allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011, nel rispetto dei citati paragrafi 9.2.26 e 9.2.30 dell'Allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo, e l'inserimento di una adeguata informativa all'interno della relazione sulla gestione.

Tanto premesso, occorre procedere alla ricostruzione dell'evoluzione del risultato di amministrazione del Comune di Ossi (v. prospetti sotto), anche al fine di comprendere

se vi siano più linee di disavanzo da ripianare; **osservando, fin da subito, che non è stato possibile reperire la documentazione relativa al riaccertamento straordinario dei residui del rendiconto 2014 e dei documenti allegati al bilancio degli esercizi 2014-15, in quanto non presenti sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "amministrazione trasparente" e sul portale BDAP (dati disponibili depositati a partire dal 2016).**

Prospetto riepilogativo del risultato di amministrazione 2015/2021

COMUNE DI OSSI	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Composizione del risultato di amministrazione:							
Risultato d'amministrazione (A)	1.340.604,48	827.012,54	527.428,08	679.854,65	1.487.087,60	2.039.899,85	2.134.431,37
Parte accantonata (B) (FCDE)	0,00	0,00	296.832,66	271.893,84	808.730,79	1.176.153,31	1.347.655,29
Parte vincolata (C)	567.182,28	0,00	81.881,00	101.375,83	770.961,40	860.724,58	737.105,48
Parte destinata agli investimenti (D)	0,00	0,00	173.000,00	327.696,04	0,00	0,00	0,00
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	773.422,20	827.012,54	-24.285,58	-21.111,06	92.604,59	3.021,96	49.670,60

Fonte dati: BDAP e sito istituzionale dell'Ente nella sezione amministrazione trasparente

Si riscontra che l'Ente ha contabilizzato un disavanzo di amministrazione sostanziale nel periodo 2017/2019, come evidenziato nella tabella sopra riportata.

Nello specifico, in ordine agli esercizi 2015 e 2016, sulla base dei dati reperiti sul portale BDAP e dalla documentazione allegata al conto consuntivo, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, si osserva che nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione non è stata valorizzata la lettera B (parte accantonata a FCDE per 218.675,53 euro nel 2015 e per 222.726,32 euro nel 2016), mentre risulta regolarmente compilato il relativo prospetto del fondo crediti dubbia esigibilità. **Di conseguenza, si rileva una criticità determinata dalla mancata decurtazione della quota del FCDE nel risultato di amministrazione sostanziale contabilizzato negli esercizi 2015 e 2016.**

Ciò posto, la Sezione ha ritenuto necessario rideterminare, come rappresentato nella tabella esposta di seguito, il risultato di amministrazione a partire dall'esercizio 2015

per verificare l'evoluzione di tale grandezza al fine di comprendere l'origine del disavanzo di amministrazione conseguito nell'esercizio 2019.

Rideterminazione del risultato di amministrazione 2015/2021

COMUNE DI OSSO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Composizione del risultato di amministrazione:							
Risultato d'amministrazione (A)	1.340.604,48	827.012,54	527.428,08	679.854,65	1.487.087,60	2.039.899,85	2.134.431,37
Parte accantonata (B) (FCDE)	218.675,53	222.726,32	296.832,66	271.893,84	808.730,79	1.176.153,31	1.347.655,29
Parte vincolata (C)	567.182,28	0,00	81.881,00	101.375,83	770.961,40	860.724,58	737.105,48
Parte destinata agli investimenti (D)	0,00	0,00	173.000,00	327.696,04	0,00	0,00	0,00
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	554.746,67	604.286,22	-24.285,58	-21.111,06	-92.604,59	3.021,96	49.670,60

Fonte dati: rielaborazione Corte dei conti

La rideterminazione del risultato di amministrazione disponibile ha comportato che:

- nel rendiconto per l'esercizio 2015, parte accantonata, è stata inserita la quota relativa all'accantonamento al FCDE (lettera B) di 218.675,53 euro, con la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione, parte disponibile, da 773.422,20 euro a 554.746,67euro;
- nel rendiconto per l'esercizio 2016, parte accantonata, è stata inserita la quota relativa all'accantonamento al FCDE (lettera B) di 222.726,32 euro, con la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione, parte disponibile, da 827.012,54 euro a 604.286,22 euro.

Con riguardo ai disavanzi degli esercizi 2017/2019, la Sezione ha effettuato l'analisi, di seguito illustrata, tenendo conto del ripiano del disavanzo di gestione che l'Ente avrebbe dovuto applicare e ripianare, ai sensi dell'art. 188³ del TUEL.

³ Art. 188 del TUEL: "1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliazione, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante.

Tanto premesso, si osserva che nell'esercizio 2017 è stato contabilizzato un disavanzo di amministrazione pari a -24.285,58 euro, che l'Ente avrebbe dovuto ripianare in quote costanti di 8.095,19 euro nel triennio 2018/2020.

Tuttavia, nel rendiconto per l'esercizio 2018 è stato rilevato un disavanzo di amministrazione di -21.111,06 euro su un disavanzo atteso di -16.190,39 euro (-24.285,58 euro disavanzo 2017 - 8.095,19 euro I quota di ripiano); pertanto, la prima quota del disavanzo 2017 non è stata ripianata integralmente, ma solo nella misura di 3.174,52 euro⁴; la restante quota non ripianata, pari a 4.920,67 euro, dovrebbe essere aggiunta alla quota di ripiano di competenza nell'esercizio 2019.

Ne deriva che, nel rendiconto dell'esercizio 2019, la quota di disavanzo da ripianare ammonterebbe a complessivi 13.015,86 euro, di cui, appunto, 4.920,67 euro di recupero per il mancato ripiano integrale, nel corso dell'esercizio 2018, della quota di disavanzo 2017 e 8.095,19 euro a titolo di quota di ripiano del disavanzo 2017 di competenza del 2019, con un disavanzo atteso pari a 8.095,19 euro (-21.111,06 euro disavanzo 2018 - 13.015,86 euro disavanzo da ripianare nel 2019).

Dall'esame del rendiconto 2019 si rileva che l'Ente ha contabilizzato un disavanzo di amministrazione pari a - 92.604,59 euro, che determina un maggiore disavanzo complessivo di 84.509,39 euro (92.604,59 euro disavanzo 2019 - 8.095,19 euro

Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.

1-bis. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto accertato ai sensi dell'art. 186, comma 1-bis, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 1. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede all'adeguamento delle iniziative assunte ai sensi del presente comma.

1-ter. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto nell'ambito delle attività previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio la gestione prosegue secondo le modalità previste dall'art. 163, comma 3.

1-quater. Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi".

⁴ La differenza tra il disavanzo 2018, di 21.111,06 euro, e il disavanzo atteso 2018, di 16.190,39 euro, evidenzia la quota del disavanzo 2017 non ripianata nel 2018 (di 4.920,67 euro), con la conseguente quota ripianata nel 2018 solo nella misura di 3.174,52 euro (8.095,19 euro - 4.920,67 euro).

disavanzo atteso) su un disavanzo atteso di 8.095,19 euro. Pertanto, nel corso del 2019, il Comune di Ossi non solo non è riuscito a ripianare le due quote di disavanzo del 2017⁵, pari a complessivi 13.015,86 euro, ma ha registrato un maggiore disavanzo dalla competenza di 71.493,53 euro rispetto al 2018 (92.604,59 euro disavanzo 2019 – 21.111,06 euro disavanzo 2018), da ripianare in quote costanti pari a 23.831,18 euro nel triennio 2020/2022, ai sensi dell'art. 188 del TUEL. Sicché, la quota di disavanzo che dovrebbe essere ripianata nel corso del 2020 ammonterebbe a complessivi 36.847,04 euro (13.015,86 euro quote disavanzo 2017 + 23.831,18 euro prima quota di disavanzo 2019).

La composizione del disavanzo di amministrazione 2019, infatti, sarebbe la seguente:

- 13.015,86 euro relativo alle due quote di disavanzo del 2017 non coperte nel 2018/2019⁶;
- 71.493,53 euro relativo al disavanzo di competenza del 2019.

Proseguendo l'analisi, la Sezione osserva che, dall'esame del bilancio di previsione 2019/2021, parte spesa, al capitolo 10181 / 5 (20.01-1.10.01.01.001), avente la seguente descrizione "*Fondo di riserva ricostituzione avanzo vincolato*" risulta una previsione di competenza e di cassa di 24.285,58 euro, esattamente uguale al disavanzo del 2017.

Successivamente, a seguito dell'approvazione del rendiconto 2018, con la variazione della Giunta comunale n. 65/2019, è stato previsto il "*Fondo di riserva ricostituzione avanzo vincolato*" di 21.111,06 euro, esattamente uguale al disavanzo dell'esercizio 2018.

Tuttavia, nel rendiconto 2019, tale fondo ammonta a complessivi 41.154,7 euro al titolo I, programma I, missione 20, che dovrebbe contenere il disavanzo 2018, ma non corrisponde alla somma tra l'accantonamento presente nel bilancio di previsione 2019

⁵ Di cui: 4.920,67 euro di recupero per il mancato ripiano della quota di disavanzo 2017 nel corso dell'esercizio 2018 e 8.095,19 euro a titolo di quota di ripiano del disavanzo 2017 di competenza del 2018.

⁶ Di cui: 4.920,67 euro di recupero per il mancato ripiano della quota di disavanzo 2017 nel corso dell'esercizio 2018 e 8.095,19 euro a titolo di quota di ripiano del disavanzo 2017 di competenza del 2018.

a "copertura" del disavanzo 2017 (24.285,58 euro) e la quota aggiunta in variazione al bilancio 2019 con la delibera della Giunta comunale n. 65/2019 (21.111,06 euro).

A seguito dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2019, con la delibera della Giunta n. 65/2020, è stato previsto il "Fondo di riserva ricostituzione avanzo vincolato" di 92.604,59 euro, di ammontare pari al disavanzo contabilizzato nel corso dell'esercizio 2019. Nella missione 20, titolo I, programma 1, del rendiconto per la gestione 2020, approvato con la delibera consiliare n. 38 del 25 maggio 2021, risulta un fondo di riserva complessivo di 112.648,24 euro, che dovrebbe contenere, appunto, il suddetto "Fondo di riserva ricostituzione avanzo vincolato" di 92.604,59 euro.

L'Organo di revisione, inoltre, nella sezione domande preliminari del questionario al rendiconto 2019 e 2020, alla domanda 13 "Nel corso dell'esercizio l'ente ha provveduto al recupero delle eventuali quote di disavanzo" ha dichiarato che non ricorre la fattispecie, mentre l'Ente aveva contabilizzato un disavanzo di amministrazione sia nel 2017, che nel 2018, oltre che a rendiconto 2019.

Ciò posto, la Sezione ritiene necessario che l'Ente fornisca adeguati chiarimenti in merito alla contabilizzazione di tale "Fondo di riserva ricostituzione avanzo vincolato" e alle ragioni che sottintendono all'operazione contabile sopra riscontrata, in luogo dell'applicazione della quota di disavanzo, ai sensi dell'art. 188 del TUEL.

Infine, si riscontra che l'Ente con la deliberazione consiliare n. 38 del 25 maggio 2021, in sede di approvazione del rendiconto 2020, contabilizza un risultato di amministrazione disponibile (lettera E) positivo di 3.021,96 euro, con il conseguente recupero integrale di tutto il disavanzo pregresso.

La Sezione osserva che le dinamiche sottostanti alla totale copertura del disavanzo 2019 emergono dal confronto del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato A) al rendiconto 2020, con quello dell'esercizio precedente. Infatti, il risultato di amministrazione formale è passato da 1.487.087,60 euro dell'esercizio 2019 a 2.039.899,85 euro dell'esercizio 2020 in ragione della **riduzione sostanziale del**

fondo pluriennale vincolato, sia di parte corrente che di parte capitale. Si rileva che il FPV di parte corrente è passato da 294.777,28 euro a 255.049,49 euro, mentre quello di parte capitale da 1.255.408,49 euro a 531.333,79 euro.

A tal proposito appare necessario ribadire, anche in relazione ai futuri controlli, che in base al principio della competenza finanziaria potenziata, il FPV rappresenta uno strumento di programmazione e previsione delle spese correnti e di investimento degli enti pubblici, il cui scopo principale consiste nell' evidenziare, con trasparenza e attendibilità, il procedimento di utilizzo delle risorse che, per il loro effettivo impiego e utilizzo, interessano un periodo di tempo che va oltre l'esercizio di competenza. Nello specifico, con riguardo alle spese di investimento, la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale, in base alla normativa vigente, che prevede anche la redazione di un apposito cronoprogramma per ciascuna spesa di investimento programmata. Qualora nel corso della gestione dell'esercizio e dei successivi, l'andamento dello stato di avanzamento dei lavori fosse differente rispetto a quello previsto nel crono programma, sarà necessario aggiornarlo, adottare le correlate variazioni al bilancio di previsione riguardanti le spese e il fondo pluriennale vincolato connesso all'investimento e la connessa reimputazione degli impegni assunti in misura differente rispetto alle previsioni contenute nel cronoprogramma aggiornato. Tali variazioni devono riguardare gli stanziamenti del bilancio di previsione di tutti gli esercizi considerati nel bilancio e le reimputazioni devono riguardare tutti gli esercizi considerati nel cronoprogramma. **Il rispetto dei cronoprogrammi è fondamentale affinché sia garantita una pianificazione finanziaria corretta, senza ritardi e sprechi di risorse nell'ottica di una gestione efficace ed efficiente delle risorse pubbliche.**

Proseguendo l'esame, la Sezione rileva che nella delibera del Consiglio comunale n. 32 del 30 luglio 2020, avente ad oggetto l'approvazione del rendiconto 2019, anziché predisporre un piano di rientro per il disavanzo derivante dalla gestione (-92.604,59 euro), e successivamente appostare la relativa quota del disavanzo di competenza nel bilancio di previsione 2020 e nel rendiconto 2020, l'Ente richiama la delibera n. 65,

adottata dalla Giunta Comunale in data 25 giugno 2020, recante una variazione d'urgenza con la quale si è provveduto a costituire, nella parte spesa, un fondo di riserva pari a 92.604,59 euro, come sopra già evidenziato.

E' appena il caso di sottolineare che il fondo di riserva (art. 166 TUEL⁷) è uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento durante la gestione, sicché il Comune di Ossi ha effettuato una operazione differente rispetto a quella tesa alla copertura del disavanzo di amministrazione.

Difatti, sotto il profilo strettamente finanziario, sebbene l'appostazione nel fondo di riserva dell'importo corrispondente al disavanzo registrato equivalga, nella sostanza, a una contrazione della spesa per il medesimo importo, il ripiano del disavanzo di amministrazione iscritto come prima voce di spesa del bilancio rappresenta l'operazione contabile obbligatoria e tipica volta a sanarlo. Questa conclusione impinge nelle disposizioni contenute nell'art. 188 del TUEL, finalizzate tra l'altro al rispetto degli equilibri di bilancio e alla corretta gestione delle risorse finanziarie dell'Ente. Invero, l'importo del disavanzo di amministrazione quale primo tra gli stanziamenti di spesa del bilancio è strettamente correlato alla funzione di programmazione del documento finanziario previsionale, in quanto la misura degli obblighi di rientro dal deficit determina effetti di compressione della dimensione generale delle spese da autorizzare, delimitando lo spazio finanziario utile all'impiego di risorse per nuove spese nell'esercizio.

⁷ Articolo 166 Fondo di riserva:

"1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

2-quater. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo".

Si ritiene di dover ulteriormente ribadire che il fondo di riserva, di contro, è un meccanismo contabile preventivo e programmatico, istituito per rispondere ad esigenze future o impreviste, sicché liberamente utilizzabile, all'evenienza, durante la gestione.

In conclusione, la Sezione ritiene la descritta operazione contabile eccentrica e non conforme al quadro normativo di riferimento, come sopra delineato, nonché in frizione con i fondamentali principi di trasparenza e veridicità dei documenti contabili sia in sede previsionale che consuntiva. Diversamente opinando, il comportamento dell'Ente consentirebbe una modalità di copertura del disavanzo non rituale, entrando in collisione anche con i profili temporali di rientro del deficit.

Orbene, si deve mettere in evidenza, a parere di questa Sezione, la fondamentale esigenza di evitare fenomeni artificiosi che si risolvano in "meccanismi manipolativi" (Corte costituzionale pronuncia n. 115/2020) che finiscono per incrementare progressivamente l'entità del disavanzo effettivo.

Un'ulteriore criticità si rileva, altresì, anche dall'esame dei documenti che costituiscono il rendiconto a partire dall'esercizio 2019 fino al 2021 e da quanto riportato dall'Organo di revisione nella propria relazione – parere al rendiconto 2019, 2020 e 2021, ossia l'Ente non ha valorizzato la cassa vincolata.

L'Organo di revisione, inoltre, nel questionario al rendiconto 2019, nella sezione I – gestione finanziaria, alla domanda "2.1. L'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2019" ha dichiarato che non ricorre la fattispecie.

La Sezione, pertanto, ritiene necessario ribadire l'importanza, in termini generali, ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione. L'esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione emerge nell'art. 195 del TUEL che, nell'ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone limiti sia

quantitativi che procedimentali, nonché pone la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria (si richiamano altresì le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 31/2015/INPR). Inoltre, si rammenta che l'art. 180 del d.lgs. n. 267 del 2000 prescrive, alla lett. d), che l'ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, *"gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti"*. Allo stesso modo, il successivo art. 185 impone, alla lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino *"il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti"*. Corre l'obbligo di rammentare che la determinazione della giacenza di cassa vincolata al momento dell'avvio della nuova contabilità armonizzata, disciplinata dal d.lgs. n. 118 del 2011, è stata oggetto di apposita disciplina in un paragrafo (il 10.6) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011), le cui indicazioni, alle quali si fa rinvio, risultano funzionali al corretto avvio, anche sotto il profilo della cassa, oltre che della competenza, del nuovo sistema contabile e, naturalmente, sotto il profilo della riferita attenuazione dei rischi di successiva emersione di carenza di risorse per il finanziamento delle spese a cui le entrate vincolate erano destinate.

Ciò premesso, la Sezione rileva la mancata costituzione della cassa vincolata al 31/12/2019 e al 31/12/2020 e al 31/12/2021, aspetto su cui l'Ente dovrà fornire adeguati chiarimenti.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Sardegna, riservandosi ulteriori verifiche ed approfondimenti, segnalate le sopradescritte irregolarità e criticità, invita il Comune di Ossi a fornire chiarimenti entro e non oltre **il 30 aprile 2024** sui seguenti aspetti, partitamente analizzati in parte motiva con precisa indicazione dei chiarimenti da inoltrare a questa Sezione, che di seguito sinteticamente si compendiano:

- si chiede di specificare le ragioni per le quali non è stata appostata la quota di disavanzo nel bilancio di previsione e nel consuntivo dell'esercizio successivo a quelli che chiudevano in disavanzo, ossia il 2017, il 2018 e il 2019;
- si chiede di precisare le ragioni per le quali, nella delibera di approvazione del rendiconto 2019, non è stata previsto alcun piano di riparto del disavanzo di amministrazione registrato nel 2018, ma è stato costituito un fondo di riserva di importo pari al disavanzo di amministrazione (lettera E del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione) del 2017 e del 2018;
- si chiede di specificare le ragioni per le quali la parte vincolata del fondo cassa non è stata valorizzata per tutto il triennio 2019-2021.

Inoltre, si chiede all'Ente di fornire la documentazione contabile relativa al riaccertamento straordinario dei residui all'1/01/2015.

RACCOMANDA

Al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al responsabile dei servizi finanziari e all'Organo di revisione del Comune di Ossi il puntuale rispetto della normativa prevista dal d.lgs. 118/11, nello specifico:

- 1) valorizzazione della cassa vincolata ed eventuali giustificazioni che sottendono all'assenza dei vincoli espresse nel parere del Revisore e/o nella relazione sulla gestione (vedasi parte motiva);
- 2) qualora si verificasse nuovamente un disavanzo di gestione, la corretta predisposizione di un piano di riparto, l'appostazione della quota del disavanzo nei documenti di bilancio previsionale e di rendiconto;
- 3) Adeguato e veritiero calcolo del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità;
- 4) adeguato rispetto del calcolo del Fondo Pluriennale Vincolato e dei relativi cronoprogrammi di spesa;

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al responsabile dei servizi finanziari e all'Organo di revisione del Comune di Ossi.

Si ricorda l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013.

Così deliberato nella camera di consiglio del 23 febbraio 2024.

Il Magistrato relatore

Cristina Ragucci

Il Presidente

Antonio Contu

Depositata in Segreteria il 23 febbraio 2024

IL DIRIGENTE

Dott. Giuseppe Mullano